

DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI PRESENZA

Riferimenti normativi (D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e Circolare Ministeriale n. 20 del 4/3/2011)

Il Collegio dei Docenti ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e Circolare Ministeriale n. 20 del 4/3/2011 delibera le seguenti motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale unicamente per assenze documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il Collegio dei docenti pertanto delibera le seguenti casistiche come deroghe al limite minimo di presenza:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate
- Donazioni di sangue
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n° 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n° 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)